



## **ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MANGONE-GRIMALDI**

*Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado ad Ind. Musicale*

Via Provinciale s.n.c.87050 MANGONE-CS

Tel.e Fax 0984/969171 [E.Mail csic851003@istruzione.it](mailto:csic851003@istruzione.it) [PEC csic851003@pec.istruzione.it](mailto:csic851003@pec.istruzione.it)

codiceFiscale 99332920786 Cod.Mecc. CSIC851003

[Sito web ufficiale \(icmangone-grimaldi.edu.it\)](http://icmangone-grimaldi.edu.it)

**Ai Docenti e alle Famiglie**

**Alla DSGA**

**LORO SEDI**

**AL SITO WEB**

**AGLI ATTI**

**OGGETTO: Frequenza obbligatoria degli alunni a.s. 2024/2025.**

Si comunica che, secondo quanto come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

In base a tale decreto, tenuto conto del monte ore della scuola secondaria di I grado, 30 ore settimanali per il tempo normale e di 36 ore per il tempo prolungato, gli studenti devono frequentare regolarmente 743 ore di lezione per il tempo normale e 891 ore di lezione per il tempo prolungato, non superando, pertanto, 247 ore di assenze nel tempo normale e 297 ore di assenze nel tempo prolungato. Sono calcolate come ore di assenza: gli ingressi in ritardo e le eventuali uscite anticipate; la non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche o altre attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate in orario scolastico (casi in cui è sempre garantito il servizio per gli alunni non partecipanti).

Per gli alunni diversamente abili, il monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l'équipe multidisciplinare e la famiglia, è specificato nel Piano Educativo Individualizzato.

Si sottolinea, inoltre, che la scuola primaria e la secondaria di I grado sono obbligatorie e i genitori sono responsabili della frequenza regolare degli propri figli, le assenze devono essere adeguatamente giustificate e limitate a situazioni o fatti che rendono oggettivamente impossibile la frequenza scolastica.

Si ricorda, infine, che in base al Decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, con disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione, in caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, il Dirigente Scolastico dovrà segnalare il fatto alle autorità preposte.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

***Dott.ssa Mariella Chiappetta***

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art3, comma2, del D.Lgs.39/9